



Associazione Sportiva Dilettantistica

PARTE GUELFA

Cavalleria Repubblica Fiorentina

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita con sede legale in Firenze, Viale Alessandro Guidoni n. 12, la Associazione Sportiva Dilettantistica denominata **A.S.D. PARTE GUELFA - Cavalleria Repubblica Fiorentina**.
2. La *A.S.D. Parte Guelfa - Cavalleria Repubblica Fiorentina* ha struttura e contenuti democratici; la sua durata è illimitata.
3. L'Associazione si fregia di uno stemma raffigurante un'aquila rossa su fondo bianco che atterra un drago verde. I colori sociali sono il verde, il bianco ed il rosso. L'uso di dette insegne, è concesso dall'Arciconfraternita Parte Guelfa, di cui infra ART. 2, che ha promosso la costituzione della A.S.D. per il miglior svolgimento della parte ludico-sportiva delle proprie attività statutarie.

ART. 2 – SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva equestre. L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democrazia ed uguaglianza di diritti tra tutti gli Associati con la previsione della elettività alle cariche sociali di tutti gli Associati. La *A.S.D. Parte Guelfa - Cavalleria Repubblica Fiorentina* ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, ed in particolare la formazione, la preparazione all'attività specifica degli Sport Equestri, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, eventi, tornei ed ogni altra attività amatoriale ed agonistica in genere ad essi collegata, in favore esclusivo e sotto il coordinamento dell'Arciconfraternita di Parte Guelfa, associazione con sede in Firenze, Piazza di Parte Guelfa 1, presso il Palagio dei Capitani di Parte Guelfa.
2. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) promuovere e diffondere la tutela e lo sviluppo degli sport equestri, favorendo la partecipazione attiva degli Associati alla vita sportiva e ricreativa;
 - b) organizzare attività sportive dilettantistiche, permettendo agli Associati di praticare lo sport equestre a carattere amatoriale e dilettantistico;
 - c) organizzare attività formative e didattiche - teoriche e pratiche - per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre;
 - d) organizzare attività di ippoterapia, rieducazione e pre-sport per disabili col fine di instaurare un benefico ed educativo rapporto con l'animale per persone con problemi neuromotori o con disagi e disabilità psichiche e cognitive, con l'ausilio di personale abilitato;
 - e) provvedere al mantenimento dei cavalli degli Associati, anche approvvigionandosi di tutto quanto necessario;
 - f) realizzare ogni iniziativa utile o necessaria per lo sviluppo di tale attività.

g) realizzare attività volte alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale, sempre sotto il coordinamento della Arciconfraternita di Parte Guelfa e le istituzioni di riferimento.

Per il raggiungimento delle sopraindicate finalità, l'Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento, e alla pratica, anche a scopi formativi, degli sport equestri. L'Associazione intende altresì provvedere all'assistenza continua dei propri Associati, allievi della scuola e non, attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato. A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina equestre, così come previsto dalla F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri), alla quale intende affiliarsi. Potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Infine, si propone di svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa non esaustiva, si elencano talune attività:

- a) svolgere manifestazioni aperte al pubblico, aventi per tema gli sport equestri;
- b) istituire corsi di preparazione a tutti i livelli della disciplina prevista dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione o stage per allenatori e tecnici;
- c) gestire centri di ritrovo per gli Associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.

3. Le attività sportive, didattiche, formative e statutarie potranno essere svolte presso la sede ed in ogni altro distaccamento.

4. L'Associazione, nella pratica dell'attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari, così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.I.S.E., in quanto parte attiva per la pratica dello Sport Equestre.

ART. 3 – AFFILIAZIONE/AGGREGAZIONE

1. L'Associazione procederà alla propria affiliazione/aggregazione alla F.I.S.E., Federazione Italiana Sport Equestri.

Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie della F.I.S.E., e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

2. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

ART. 4 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) contributi associativi di cui infra ART. 5, c.2.;
- c) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- d) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- f) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- g) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- h) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- i) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- j) ogni entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. Ai sensi dell'art. 148, c. 8, del T.U.I.R. D.Lgs. 917/86, è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati a totale vantaggio degli Sport Equestri e in ogni caso per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

4. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito Rendiconto previsto dalla normativa vigente.

5. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dagli impianti sportivi di proprietà dell'Associazione;
- b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare o dai premi;
- c) dal materiale di scuderia e di selleria e da ogni altro relativo attrezzo;

- d) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- e) da tutti gli altri beni mobili ed immobili, ivi compresi gli equini di proprietà dell'Associazione;
- f) dalle donazioni, lasciti e successioni.

ART. 5 – QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

1. Gli Associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; la quota non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Il pagamento della quota associativa deve essere regolato annualmente e anticipatamente entro il 31 Gennaio di ogni anno.
2. L'Associazione potrà esercitare attività svolte in diretta attuazione dei propri scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli Associati, ai sensi dell'art. 148, c. 3, T.U.I.R. Tali attività generano il pagamento da parte degli Associati dei contributi associativi, relativi alle attività sportive equestri svolte presso le strutture sociali, e necessari alla copertura dei costi di diretta imputazione.
3. Le attività di cui infra c.2, verranno specificate in modo analitico ed esaustivo nell'ambito della prima riunione del Consiglio Direttivo, che seguirà la costituzione dell'Associazione.
4. Ai sensi dell'art. 148, c. 8, T.U.I.R., la quota e/o i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa*, e non sono rivalutabili.
5. Le quote associative ed i contributi alle spese potranno essere incassati dall'Associazione anche per il tramite delle strutture organizzative dell'Arciconfraternita Parte Guelfa, ferma restando la distinta rendicontazione.

ART. 6 – ASSOCIATI

1. Fermi restando i principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, questi ultimi si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Onorari;
- b) Fondatori;
- c) Effettivi;
- d) Juniores.

Come previsto dallo Statuto F.I.S.E., gli Associati possono essere divisi nelle seguenti tipologie:

- a) Dirigenti;
- b) Cavalieri;
- c) Tecnici;
- d) Cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute.

2. Ai sensi dell'art. 148, c. 8, T.U.I.R. 917/'86, non possono essere ammessi associati temporanei.

3. Possono essere Associati Onorari:

- a) i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli Sport Equestri o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;
- b) altre personalità insigni per pubblico riconoscimento. Le nomine ad Associato Onorario sono riservate all'Assemblea Straordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. Gli Associati Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, e non possono essere eletti a cariche sociali.

4. Sono Associati Fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo.

5. Sono Associati Effettivi dell'Associazione tutti i cittadini italiani e/o stranieri maggiorenni, che presentino la domanda di ammissione e vengano accettati nell'Associazione secondo le modalità di cui infra c. 8.;

6. Sono Associati Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto, che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che, presentata la domanda di ammissione secondo le modalità di cui infra c. 9, siano stati accettati nell'Associazione secondo le modalità di cui infra c. 8. Gli Associati Juniores non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

7. Tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative annue hanno il diritto di utilizzare le attrezzature ippiche e sportive.

8. L'Associazione può essere formata da un numero illimitato di Associati, dietro presentazione di apposita domanda di ammissione in forma scritta. Possono essere Associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda; siano, o lo diventino contestualmente, membri dell'Arciconfraternita Parte Guelfa; siano accettati dall'Assemblea degli Associati, previo esame della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo; versino la quota associativa; dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- a) di voler partecipare alla vita associativa;
- b) di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
- c) di rispettare lo Statuto e le norme stabilite dalla F.I.S.E.

9. In caso di domanda di ammissione ad Associato Juniores, quindi presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. L'Associato Juniores è esentato dal requisito dell'appartenenza all'Arciconfraternita Parte Guelfa - la quale ammette solo membri di maggiore età - requisito che deve essere in tal caso posseduto dal genitore che controfirma la domanda di ammissione. Il genitore che sottoscrive detta domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni - attive e passive - dell'Associato minorenne. Al raggiungimento della maggiore età, lo Juniores può chiedere di diventare Effettivo, aderendo contestualmente anche alla suddetta Arciconfraternita.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. I diritti e gli obblighi degli Associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

2. Ai sensi dell'art. 148, c.8, T.U.I.R. 917/'86, agli Associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

3. Gli Associati hanno diritto:

- a) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- b) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- c) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione degli Associati stessi;
- d) di frequentare i locali dell'Associazione posti a disposizione degli Associati, nel rispetto del relativo regolamento;
- e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

3. Gli Associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) a pagare la quota associativa ed i contributi associativi;
- c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- e) a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

4. L'Associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione di eventuali sanzioni.

5. Ciascun Associato può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

6. La qualifica di Associato si perde:

- a) Per recesso, quando l'Associato presenti formali dimissioni al Consiglio Direttivo, che delibera sulle stesse. Le dimissioni diventano definitive con lo scadere dell'anno in corso, purché siano presentate almeno tre mesi prima;
- b) Per decadenza, quando l'Associato non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso;
- c) Per esclusione, quando l'Associato è moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi, fermo restando l'addebito del versamento; oppure sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- d) Per provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la radiazione da parte della F.I.S.E.;
- e) Per radiazione deliberata del Consiglio Direttivo. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, previa convocazione e audizione dell'Associato. La delibera deve essere comunicata allo stesso Associato con lettera raccomandata a.r. o p.e.c.

Contro le decisioni di decadenza o esclusione deliberate dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la delibera del consiglio.

L'Associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso. L'esecuzione del provvedimento definitivo incombe al Consiglio Direttivo.

ART. 8 – TESSERATI

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte della F.I.S.E. e sono rappresentati da:

- a) cavalieri patentati autorizzati a montare;
- b) dirigenti sociali e associati della società o associazione affiliata o aggregata;
- c) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- d) cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute;
- e) associati sostenitori della Federazione.

2. L'Associazione, con l'affiliazione alla F.I.S.E., deve garantire ai tesserati della Federazione quanto necessario per l'esercizio dello Sport Equestre, con le stesse modalità previste per i propri Associati.
3. I tesserati della F.I.S.E., in analogia con gli Associati dell'Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali.
4. I cavalieri proprietari dei cavalli, in quanto tesserati con la Federazione, potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello Sport Equestre.

ART. 9 – ORGANI

1. Gli organi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) L'Assemblea generale degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente dell'Associazione;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Segretario.

Sono inoltre organi dell'Associazione, se nominati dall'Assemblea generale degli Associati:

- f) Il Collegio dei Probiviri;
- g) Il Collegio dei Revisori.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea generale degli Associati è la riunione in forma collegiale degli Associati; è costituita da tutti gli Associati maggiorenni, che siano in regola con il pagamento della quota associativa; è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; può essere Ordinaria e Straordinaria.
2. Ai sensi dell'art. 148, c.8, T.U.I.R. 917/'86, ogni Associato ha diritto ad un voto; può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Associato Effettivo o Fondatore, purché entrambi in regola con il pagamento della quota associativa. Nessun Associato, sia Effettivo o Fondatore, può ricevere più di una delega.
3. All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.
4. La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, avverrà con pubblicazione affissa nella sede dell'Associazione e mediante lettera raccomandata, posta elettronica, fax, telegramma, o altri strumenti di comunicazione elettronica personale, da indirizzare, almeno otto giorni prima della data prescelta per la riunione, a ciascun Associato avente diritto di parteciparvi.
5. Entrambe le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Associato; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come socio, la presidenza dell'Assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due.
6. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Associati scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In casi di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno degli Associati alla redazione del verbale.
7. L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, è conservato agli atti dell'Associazione ed ogni Associato può prenderne visione.

ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, e, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vice Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario.
2. L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dagli Associati con diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero degli Associati intervenuti rappresentati.
3. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale degli Associati con diritto di voto presenti o rappresentati.
4. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
 - a) l'approvazione del Rendiconto Consuntivo e del Bilancio preventivo;
 - b) la discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
 - c) l'elezione del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, a scrutinio segreto e con distinte votazioni;

- d) l'approvazione delle domande di ammissione presentate da coloro che intendono entrare a far parte della Associazione in qualità di Associati, previo esame della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- e) ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAODINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un decimo del totale degli Associati con diritto di voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
2. L'Assemblea Straordinaria di prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno un terzo del totale degli Associati. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno la metà del totale degli Associati, presenti o rappresentati, abilitati al voto.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera su:
 - a) le modifiche da apportare allo Statuto;
 - b) le questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
 - c) lo scioglimento dell'Associazione.
4. L'Assemblea Straordinaria deve sottoporre la delibera sulle modificazioni dello Statuto alla F.I.S.E. che deve esprimere la sua specifica approvazione in merito alla proposta di variazione deliberata.

ART. 13 – IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE

1. Il presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea generale tra gli Associati fondatori ed effettivi; dura in carica quattro anni; rappresenta agli effetti di legge l'Associazione stessa; convoca le Assemblee degli Associati ed il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo e il Rendiconto annuale da presentare agli Associati e dichiara aperte le Assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.
2. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea generale tra gli Associati fondatori ed effettivi; dura in carica quattro anni; coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'Associazione, che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta, in sede di elezione, dall'Assemblea degli Associati.
2. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli Associati fondatori ed effettivi. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Possono ricoprire le cariche sociali i soli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative: che siano maggiorenni; non ricoprano cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistiche dell'attività sportiva equestre, o disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I.; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi; non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
 - a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea e dirigere l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
 - c) stabilire le date delle Assemblee Ordinarie degli Associati, almeno una volta all'anno, e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati;
 - d) redigere il Rendiconto consuntivo ed il Bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - e) stabilire l'importo delle quote associative e dei contributi associativi per gli Associati e fissarne le modalità di pagamento;

f) determinare i corrispettivi per le prestazioni inerenti gli scopi e finalità associativi, offerte dall'Associazione, e fissarne le modalità di pagamento;

g) esaminare preventivamente le domande di ammissione degli aspiranti Associati, per poi sottoporne l'accettazione all'Assemblea, nonché deliberare in merito al passaggio degli stessi da una categoria all'altra;

h) deliberare sulla decadenza ed esclusione degli Associati, nonché adottare i provvedimenti di esclusione verso gli Associati, qualora si dovessero rendere necessari.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri: qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un Vice Presidente in ordine di anzianità come Associato o dal Consigliere con maggiore anzianità di Associato: le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevalente il voto del Presidente dell'Associazione.

6. Le votazioni sono fatte per alzata di mano, o appello nominale, o a scrutinio segreto, a giudizio del Presidente della riunione. Ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto. I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

ART. 15 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri o, all'occorrenza, anche tra Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato ed è rieleggibile.

2. Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI

1. L'Assemblea Ordinaria ha la facoltà di nominare il Collegio dei Revisori.

2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, per la durata di quattro anni rinnovabili. I Revisori Effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio, subentrerà un Revisore supplente.

ART. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea Ordinaria degli Associati può nominare tra gli Associati il Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri ed un supplente. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dagli Associati ed a comminare le relative sanzioni. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono applicate dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo Statuto F.I.S.E. che s'intende qui a tal fine richiamato.

ART.18 - DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. I titolari degli organi associativi decadono:

a) per dimissioni;

b) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

2. La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli Associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

3. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applicano le disposizioni di cui infra ART. 13, c. 2.

4. Le dimissioni, o la revoca, degli altri Dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

ART. 19 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla F.I.S.E. unitamente a copia del verbale.

ART. 20 – CARICHE SOCIALI

1. Le prestazioni di tutti i Dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal consiglio stesso.

2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

a) coloro che non siano cittadini italiani (è ammessa deroga se residenti stabilmente in Italia da più di 10 anni);

b) coloro che non siano maggiorenni;

c) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitto doloso;

d) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I. o da una Federazione Sportiva nazionale.

3. La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto. In ogni caso, a parità di voti, decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto.

Tuttavia, qualora si fossero rese vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si dovrà entro 30 giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del quadriennio.

ART. 21 – RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI, DEI TECNICI E DEGLI ASSOCIATI JUNIORES

1. Il Presidente, con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede le Assemblee degli atleti/e tesserati e maggiorenni, nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante dei cavalieri, del rappresentante dei cavalieri proprietari dei cavalli e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla F.I.S.E., per il costante aggiornamento degli atti federali.

2. Con modalità analoghe a quelle espresse infra c. 1., il Presidente con cadenza annuale implementa tutte le procedure atte all'elezione di un rappresentante dei cavalieri Juniores, da individuarsi tra gli esercenti la potestà sugli Associati Juniores.

ART. 22 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

2. Ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/'86, il Consiglio Direttivo redige annualmente il Rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta secondo la vigente normativa e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Associati, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il Rendiconto deve essere accompagnato da una relazione tecnica, morale e finanziaria, presentata dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

1. Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea.

2. L'Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che la F.I.S.E. abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione propostale.

ART. 24 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, appositamente convocata su richiesta di almeno ¼ degli aventi diritto, con esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

3. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno 3/4 dei voti validi.

4. In caso di scioglimento, ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/'86, tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dopo l'estinzione dei debiti da parte degli Associati, dovrà essere devoluto ad altra associazione non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

5. L'individuazione delle strutture cui devolvere il patrimonio sociale sarà effettuata dall'Assemblea Straordinaria o, in difetto, dalla F.I.S.E.

ART. 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della FISE, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Firenze.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. o p.e.c. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Firenze ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

ART. 26 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della F.I.S.E. e, in subordine, le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
2. Tali norme, che devono in ogni caso non contrastare con i principi generali sanciti dallo Statuto, hanno efficacia statutaria.

Approvato dagli Associati Fondatori in Firenze, addì 17 Febbraio 2018.